



**CONTRATTO PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DELLE TOMBE NEI
CIMITERI COMUNALI “LA CIGNA” E “ANTIGNANO”**

CIG:

CUI S00104330493202400009

CPV 98371110-8

SCHEMA DI CONTRATTO

per lo svolgimento del servizio di illuminazione elettrica votiva da affidare in concessione (codice CIG.....-codice CUI.....).

Con la presente scrittura privata in modalità elettronica, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Livorno – c.f. 00104330493 – con sede in Livorno, Piazza del Municipio, legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e dell'art. 49 dello Statuto Comunale, dalla Dirigente del Settore Anagrafe Demografico e Servizi Cimiteriali e Responsabile Unico del Procedimento dottoressa Barbara Cacelli domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene in esecuzione della propria determinazione n..... del..... ,

E

il concessionario _____ legalmente rappresentato dal sig. _____ c.f. _____ con sede in _____, via..... iscritto al registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____

Il tutto risulta dalla documentazione agli atti del Comune di Livorno;

Premesso che :

con deliberazione ...

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Livorno affida in concessione, con decorrenza prevista dal 1° gennaio 2026, la gestione del servizio pubblico di illuminazione elettrica (lampade votive) delle tombe nei cimiteri comunali di Livorno, La Cigna ed Antignano, e la riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, derivante dai canoni di abbonamento annuali. Il servizio comprende l'esercizio e la manutenzione dell'impianto elettrico votivo esistente, la realizzazione degli impianti di illuminazione votiva delle tombe su eventuali ampliamenti e/o ristrutturazioni e ogni altra prestazione connessa, così come prevista nel presente contratto.

Gli impianti di illuminazione attivi alla data del 31/12/2024 sono costituiti da n. 14439 lampade in esercizio, suddivise nei 2 cimiteri comunali di La Cigna (14.001) e Antignano (438).

Le attività oggetto del servizio sono indicate specificamente nell'allegato capitolato prestazionale, allegato n. "1", che individua l'ambito, la tipologia e le caratteristiche delle attività affidate, le tempistiche, le modalità di esecuzione previste e gli standard da osservare.

Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in 54 (cinquantaquattro) mesi, decorrenti dal 1/1/2026 al 30/06/2030.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, la durata del presente contratto non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1 del D.Lgs. 36/2023. Il concessionario resta comunque tenuto a proseguire il servizio, garantendone la continuità, anche dopo la scadenza, nelle more della procedura per il nuovo affidamento e la conclusione del conseguente contratto.

La durata dell'affidamento è stata determinata in modo da consentire, in ogni caso, al concessionario, l'ammortamento delle spese di investimento occorrenti per il servizio.

Art. 3 VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione, stimato sulla base degli introiti derivanti dalla riscossione annuale dei canoni di abbonamento (calcolati su n. 14439 lampade attive), e sugli introiti derivanti dai nuovi allacci (calcolati sulla media degli allacci dell'ultimo triennio in n. 280/anno) è pari ad € 1.433.198,75, oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.748.502,48, per l'intera durata della concessione (01/01/2026 – 30/6/2030).

Il concessionario dovrà versare al Comune di Livorno un aggio. L'aggio offerto in sede di gara, **del valore minimo del 65%**, verrà applicato, su base annua, sull'ammontare complessivo degli introiti del servizio derivanti dalla riscossione dei canoni di abbonamento annuale da parte dell'utenza.

Il suddetto importo, potrà subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, e fatta salva la percentuale di aggio offerto in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 41 c. 14 del D.Lgs 36/2023 l'importo posto a base di gara comprende **i costi della manodopera stimati pari ad € 49.896,00 anno.**

Art. 4 RISCHIO IMPRENDITORIALE ED EVENTUALE RIEQUILIBRIO

Il Servizio si considera affidato in condizioni di equilibrio economico.

Il Concessionario esercita le attività oggetto della presente concessione con propria organizzazione d'impresa ed a proprio rischio. Gravano sul concessionario i seguenti rischi:

- quelli legati all'aumento o alla diminuzione dei costi strumentali all'esecuzione del Servizio affidato;
- quelli inerenti ad eventuali incidenti, sinistri, danni a terzi, sanzioni, imprevisti, ecc. occorsi in occasione del Servizio;
- quelli inerenti al livello della domanda

Il rischio operativo consiste nella possibilità di non recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l'operazione e determina il trasferimento sul concessionario delle categorie di rischio riassunte nella matrice dei rischi allegato n "2" al presente contratto.

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

Art. 5 GLI OBIETTIVI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente. Al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione per tutta la durata della concessione il concessionario è tenuto a presentare un Piano Economico Finanziario che contenga la proiezione dei costi e dei ricavi per tutti gli anni di gestione del servizio secondo quanto indicato all'art. 4 del capitolato (allegato n. 1).

Il concessionario è tenuto ad osservare gli obiettivi corrispondenti agli indicatori di qualità indicati nell'allegato "3" al presente contratto, in conformità a quanto previsto dal decreto direttoriale 31 agosto 2023 - Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete, in attuazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 201/2022.

Il concessionario è tenuto a relazionare all'Ente, con cadenza semestrale, in ordine al raggiungimento o al mancato raggiungimento degli obiettivi ed alle misure poste in atto e/o programmate a tal fine.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi, in assenza di giustificato motivo e di adeguati sforzi del concessionario per l'ottenimento del risultato, dà diritto all'Ente di avvalersi della diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. e conseguentemente di risolvere il contratto per grave inadempimento.

Art. 6 OBBLIGHI CONTRATTUALI

Le prestazioni e gli obblighi di seguito descritti saranno eseguiti in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi) e tutti gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alla L.186/68 e nel rispetto del D.M. 37/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La concessionaria è obbligata a:

- 1) gestire, anche in modalità informatica, le utenze in abbonamento. I dati relativi alle stesse, integrati con i nuovi contratti attivati e disattivati per ogni semestre di riferimento devono essere forniti all'Ufficio Direzione Servizi Cimiteriali con modalità informatica, tramite foglio di calcolo, oppure consentendo l'accesso, mediante password, al programma di gestione lavori e abbonati agli uffici della Direzione Cimiteriale. Ogni abbonamento deve riportare la data di attivazione;
- 2) versare al Comune di Livorno, nei tempi e con le modalità previste dal presente contratto, la somma corrispondente alla percentuale di aggio offerta in sede di gara, su base annuale, calcolata sull'importo complessivo dei canoni di abbonamento annuali versati dagli utenti. Il suddetto importo potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o disdette di contratti di abbonamento, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in manutenzione;
- 3) gestire i contratti di abbonamento per lampade votive che saranno stipulati nel corso della concessione, agli stessi patti e condizioni del corrispettivo tariffario stabilito dal presente contratto;
- 4) mantenere in piena efficienza gli impianti di illuminazione votiva ed eventualmente ripristinare quelli non efficienti e/o non a norma per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, compresi eventi eccezionali, assicurando l'erogazione di una tensione non superiore a 25 V a tutte le lampade votive installate nei cimiteri comunali, sostituendo a proprie spese tutte quelle linee, trasformatori d'isolamento, lampade etc. non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi, ed adeguando, periodicamente, le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati che subiscano continue variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade;

5) realizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, l'impianto di illuminazione votiva delle tombe a seguito delle esumazioni periodiche che si verificano nei campi a sterro, e, qualora si rendesse necessario:

- nelle zone interessate da ampliamento e ristrutturazione (es: sistemazione di strade, piazzali, aiuole e simili.)
- in caso di predisposizione di nuovi campi o blocchi di sepoltura;

6) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, conseguente a detti lavori, a regola d'arte e con la più scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle vigenti norme per l'esecuzione degli impianti elettrici D.M. 37/08 e s.m.e.i., norme CEI, D.Lgs. 81/08 e norme comunitarie. La previsione dei nuovi allacci è stimata, in via del tutto presuntiva, in 280 impianti per anno, per un totale di 1260 nuovi impianti possibili nel periodo 01/01/2026 – 30/06/2030, al costo di € 25,00 ad allaccio, oltre IVA ;

7) attivare gli impianti entro 10 giorni lavorativi dall'accettazione delle condizioni del contratto di abbonamento da parte dei richiedenti ed effettuare il ricambio delle lampade non funzionanti o danneggiate entro 7 giorni lavorativi alla rilevazione dell'anomalia;

8) fornire assistenza agli utenti attraverso un numero telefonico dedicato;

La Concessionaria avrà, inoltre, a suo carico, l'onere dell'allacciamento principale alla rete urbana, l'intestazione dei contatori trifase ed il pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica per l'illuminazione votiva per tutta la durata della concessione nonché l'adeguamento della potenza contrattuale in base all'assorbimento delle lampade in gestione.

Art. 7 SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza. A tal fine deve predisporre e rendere disponibile copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e comunicare, al momento della stipula del

Contratto, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Relativamente agli oneri della sicurezza non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali siano previste specifiche misure di sicurezza, e, pertanto non sussistono i costi della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 che risultano pari a 0,00 (zero).

Nel caso in cui sia necessario eseguire lavori che coinvolgono più imprese la concessionaria avrà l'obbligo di prevedere, all'interno del Piano Operativo della Sicurezza, la delimitazione dell'area di lavoro dei propri operatori interdiciendone l'accesso a chiunque altro.

Tutte le attività che richiedono la chiusura o la delimitazione, tramite barriere , di zone di sepoltura del Cimitero, saranno coordinate con il tecnico della direzione cimiteriale e comunque dovranno essere effettuati per quanto possibile durante gli orari di chiusura al pubblico del cimitero, previa autorizzazione della direzione cimiteriali.

La concessionaria non avrà diritto a compensi addizionali, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l'Amministrazione disponga affinché i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.

Qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dalla Stazione Concedente, la concessionaria riscontri nell'area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, l'impresa stessa dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente la Direzione dei Servizi Cimiteriali.

Tutta la documentazione concernente il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori deve essere tenuta a disposizione dell'amministrazione comunale e delle autorità per ogni verifica. Devono altresì essere rispettate dal concessionario le norme contenute nel D.M. 10/3/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro".

Art. 8 PERSONALE DELL'IMPRESA E DISCIPLINA SUL LUOGO DI LAVORO

La Concessionaria dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e professionalmente, alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi. Anche il personale impiegato in modo temporaneo nei servizi deve possedere idonea qualifica e profilo professionale.

La formazione di tutto il personale impiegato, oltre ai rischi riconducibili al settore elettrico, dovrà essere adeguata ai rischi specifici rilevabili nella sede di lavoro.

Il concessionario, prima dell'avvio del servizio, deve fornire, all'Ufficio Direzione Servizi Cimiteriali, l'elenco nominativo degli operatori che impiegherà nei servizi, specificando le relative qualifiche e profili professionali. Tale elenco deve essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamento del personale anche per sostituzioni temporanee. Per il controllo e la verifica della presenza in servizio del personale impiegato stabilmente presso i cimiteri comunali di Livorno, l'aggiudicataria è tenuta ad installare un orologio segna presenze concordandone l'ubicazione con la direzione cimiteriale.

Nello svolgimento delle funzioni i lavoratori devono rendere riconoscibile uno stile professionale costituito, tra l'altro, da abbigliamento adeguato, a seconda del profilo professionale e da tesserino di riconoscimento visibile e recante foto, nome, matricola, qualifica professionale e l'indicazione del datore di lavoro.

Al personale dell'impresa concessionaria addetto agli impianti elettrici, come sopra identificato, sarà consentito il libero accesso nei cimiteri in qualunque momento.

Sarà consentito all'Impresa Concessionaria prendere visione dei decessi giornalieri.

Tutto il personale impiegato è tenuto al rispetto della normativa sulla privacy ed a svolgere gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti.

Nel caso di interventi che dovessero richiedere particolare impegno di personale la Società dovrà provvedere ad inviare dalla propria sede una squadra in appoggio agli addetti presenti sul posto dotata di tutte le attrezzature necessarie per espletare le attività che esulano dalle normali operazioni (scavi, posa in opera di cavi interrati, sostituzioni estese di parti di impianto).

Il concessionario si impegna a sostituire, a semplice richiesta dell'Ente concedente, gli operatori in caso di verificato e comprovato comportamento gravemente scorretto e lesivo nei confronti dell'utenza nell'espletamento del servizio.

Art. 9 CLAUSOLA SOCIALE

In caso di subentro nella gestione ed erogazione del Servizio affidato, il concessionario assicura la priorità assunzionale al personale impiegato dal precedente concessionario. A patto che ciò sia compatibile con l'equilibrio economico-finanziario definito dal presente contratto e dai relativi allegati, è assicurato anche l'assorbimento del personale impiegato dal precedente concessionario.

Nel documento allegato 6), è contenuta l'indicazione del numero delle persone già impiegate nella conduzione del servizio, il relativo contratto di lavoro, il loro livello e l'inquadramento.

Pur non essendo oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione della presente procedura deve comunque essere presentato un progetto di riassorbimento del suddetto personale.

In ogni caso, il concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti addetti all'esecuzione del Servizio affidato, le condizioni del contratto collettivo nazionale di categoria indicato nella documentazione della presente procedura di affidamento, salva l'eventuale applicazione di trattamenti più favorevoli, previsti dai contratti collettivi sottoscritti dal concessionario ovvero dai rispettivi contratti individuali di lavoro.

Art. 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, **ovvero il contratto del settore Metalmeccanico CNEL C011.**

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Nel caso in cui il proposto all'aggiudicazione del presente affidamento abbia indicato nella propria offerta un differente contratto collettivo da applicarsi, idoneo a garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato nel presente schema di contratto, dovrà rendere una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo indicato per tutta la durata del contratto e la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali

un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune di Livorno direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Sempre ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119, comma 8 del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Livorno si riserva di pagare anche in corso di esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle anzidette richieste, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti ed inferiore a 50 sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 57 del D.lgs. 36/2023 e all'art 1 commi 2 e 3 dell'allegato II.3 del medesimo

Art. 11 TARIFFE LAMPADE VOTIVE

Trattandosi di servizio a domanda individuale, la concessionaria è tenuta ad osservare, per tutti gli utenti, le tariffe ed i costi di primo allaccio stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio senza che la stessa possa eccepire alcunché, fatto salvo il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

Attualmente, il canone annuale di abbonamento all'illuminazione votiva delle tombe, confermato con delibera G.C. 547 del 27/07/2025, è fissato in **€ 22,50, oltre IVA**, per ogni lampada accesa permanentemente.

Per l'allacciamento dell'impianto completo di ogni lampada votiva, l'utente dovrà versare alla concessionaria un contributo a fondo perduto **di € 25,00, oltre IVA**.

L'utente è altresì tenuto a versare alla concessionaria un deposito cauzionale infruttifero pari all'importo di un anno di canone ridotto del 30% per ogni lampada installata, da restituirsi all'atto della futura cessazione dell'abbonamento all'illuminazione votiva, se l'utente non risulterà moroso.

Art. 12 MODALITÀ DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI

La remunerazione del concessionario deriva dall'incasso delle tariffe a carico dell'utenza per la fruizione del servizio al netto del canone da corrispondere all'Amministrazione così come risultante dalla gara per l'aggiudicazione del servizio. Il canone deve essere versato con le seguenti modalità e tempistiche:

- entro il mese di luglio di ogni anno la concessionaria dovrà pagare all'Amministrazione concedente un acconto dell'aggio annuale pari a €. 90.000,00 (IVA esclusa), accompagnato da tutto il materiale di riscontro delle riscossioni dei canoni, divisi per cimitero.
- entro il mese di gennaio la concessionaria dovrà rimettere ai Servizi Cimiteriali una nota relativa alle tariffe introitate riferite all'anno precedente cui farà seguito l'emissione della fattura, a saldo, relativa all'aggio dovuto. Alla nota di cui sopra la concessionaria dovrà allegare tutto il materiale di riscontro delle riscossioni dei canoni, divisi per cimitero.

Il Concessionario è tenuto a procedere al pagamento dell'aggio a favore del concedente entro 30 giorni dal ricevimento di tale fattura.

In forza di tali obblighi la concessionaria assumerà lo stato di agente contabile ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 e sarà tenuta alla gestione e custodia dei valori ricevuti ed alle rendicontazioni contabili di legge richieste dal Servizio Finanziario dell'Amministrazione.

La Concessionaria, per la riscossione dei canoni di abbonamento dovrà avvalersi del sistema PagoPA.

Dovrà essere concordato con la Direzione del Cimitero il contratto da stipulare con gli utenti per l'erogazione del servizio nel rispetto delle previsioni di cui allo schema tipo allegato n. "7" al presente schema di contratto.

Art. 13 RESPONSABILITÀ E GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone od a cose, che possano derivare in dipendenza dell'attività svolta e si obbliga a tenere indenne il Comune di Livorno da eventuali azioni intentate da terzi per il risarcimento dei danni suddetti .

È obbligo del concessionario stipulare specifica polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCTO) a copertura di tutti i rischi di danni a cose/persone riconducibili all'espletamento delle attività prestate oggetto della concessione, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni. Nel novero dei terzi deve essere compreso il Comune di Livorno nella sua qualità di committente.

I massimali di tale polizza non dovranno essere inferiori a:

- RCT: € 3.000.000,00 per sinistro
- RCO € 3.000.000,00 per sinistro, con sottolimito per persona non inferiore a € 1.500.000,00

La polizza dovrà prevedere esplicitamente le seguenti estensioni di garanzia:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni da cedimento e franamento del terreno,
- danni da interruzione di esercizio,
- danni da scavi e reinterri,
- danni ad impianti e condutture sotterranee,
- danni a cose in consegna e custodia,
- danni da vibrazioni e danni da polvere,
- RC personale dei dipendenti e delle persone che partecipano all'attività, responsabilità degli appaltatori e imprese affidatarie di servizi connessi e loro dipendenti.

Per le suddette estensioni il limite di risarcimento non deve essere inferiore a € 500.000,00 a sinistro.

La garanzia RCO deve essere a tutela dei dipendenti delle imprese che costituiscono il concessionario e delle persone ad essi parificate che prendono parte ai lavori o al servizio.

Art. 14 GARANZIE FINANZIARIE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione, il concessionario rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria pari al 2% del valore complessivo della concessione.

Il concessionario ha l'obbligo di reintegrare il valore dalla garanzia prestata, in caso di escussione, totale o parziale, ad opera dell'Ente affidante, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione scritta ricevuta dal medesimo Ente, pena la risoluzione del contratto, in caso di inutile decorso di un ulteriore termine di tre mesi dalla ricezione di apposita diffida dell'Ente affidante.

La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del concessionario di provvedere all'intero risarcimento dei danni da inadempimento in favore dell'Amministrazione .

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario costituisce una cauzione definitiva in favore del Comune di Livorno per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, il tutto ai sensi dell'art. 117 comma 1, D.Lgs. 36/2023, con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 15 VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune di Livorno si riserva di verificare in qualsiasi momento le modalità di gestione del servizio e la conformità del Concessionario a tutte le prescrizioni contenute nella presente convenzione e nel capitolato di gara, nonché all'offerta presentata in sede di gara.

L'Amministrazione può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dal concessionario:

- verifica dei dati di attivazione degli abbonamenti forniti dalla concessionaria all'Ufficio Direzione Servizi Cimiteriali mediante controlli incrociati con i decessi avvenuti
- verifica sul posto degli allacci mediante personale tecnico dei servizi cimiteriali
- richiesta copia delle disdette degli abbonamenti
- verifica dell'attivazione degli impianti entro 10 giorni lavorativi dall'accettazione delle condizioni del contratto di abbonamento da parte dei richiedenti
- verifica del rispetto dell'orario di apertura al pubblico mediante richiesta dei cartellini - presenza degli operatori
- verifica della piena efficienza degli impianti ad opera di personale tecnico specializzato.

Ai fini della verifica di cui al presente articolo il concessionario si impegna a fornire, con i tempi prestabiliti, tutti i dati e le informazioni necessari, assicurando la massima collaborazione.

L'impedimento degli accessi e/o dei controlli, l'omessa trasmissione della documentazione richiesta e/o la mancata collaborazione all'attività di controllo costituiscono grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., e consentono pertanto all'Ente affidante di richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 16 VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

L'Amministrazione, per tutta la durata del contratto, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula del contratto, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. L'Amministrazione potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dal concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di:

- A) comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;
- B) trasmettere all'Amministrazione la Dichiarazione Sostitutiva circa il mantenimento del possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata (comprese eventuali opzioni).

Art. 17 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO COLLEGATI ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE (L 190/2012)

Il concessionario dichiara di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione concedente che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione concedente nei propri confronti.

Il concessionario ha l'obbligo di diffondere ai propri prestatori d'opera e collaboratori la conoscenza della procedura di segnalazione delle condotte illecite riguardanti il Comune di Livorno di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (Whistleblowing). Per le modalità operative di segnalazione si rinvia al PIAO vigente Sezione 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione

Sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza, consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Livorno, Pagina “Disposizioni generali / Piao – Piano integrato di Attività e Organizzazione”

Art. 18 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno approvato con delibera di Giunta Comunale n° 423 del 15/07/2022 in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, dal coniuge, dei conviventi, dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

La violazione dei suddetti obblighi può comportare la risoluzione del contratto di concessione ai sensi dell'art. 21 del presente schema di contratto.

Art. 19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. IL concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il concessionario è tenuto ad indicare il CIG nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

Il concessionario e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il concessionario si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al RUP del contratto, alla Amministrazione ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'azienda che attiverà il singolo contratto attuativo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D. Lgs n.231/2007 l'Amministrazione provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.

Art. 20 INADEMPIENZE E PENALI

In caso di inosservanza delle norme del presente schema di contratto e inadempienza ai patti contrattuali l'Amministrazione potrà applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio e al ripetersi delle manchevolezze.

La Stazione concedente può applicare una penale di importo compreso tra € 5 e € 250:

- a) euro 40,00 per ogni utente rispetto al quale non sia stato fatto l'attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'abbonamento, purché l'utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell'abbonamento stesso;
- b) euro 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi a carattere d'urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l'incolumità di addetti e/o cittadini;
- c) euro 5,00 per ogni giorno di mancata accensione della lampada e mancata riattivazione della medesima a decorrere dalla data della segnalazione;
- d) euro 250,00 riferito ad ogni mancata formazione di elementi di protezione di scavi, tracciati, deposito di materiali ecc. che determinino pericolo per addetti e/o cittadini;

- e) euro 250,00 per la mancata consegna, al termine della realizzazione di nuovi impianti, della documentazione di conformità di cui al D.M. 37/2008.
- f) non è precluso al Comune di Livorno il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati.
- g) € 250 per le inadempienze di cui all'art. 57 del D.lgs. 36/2023 e all'art 1 commi 2 e 3 dell'allegato II.3 del medesimo.

La quantificazione della penale è ad insindacabile giudizio della Stazione concedente in relazione alla gravità del disservizio. L'ammontare delle penali sarà decurtato in sede di regolazione dei rapporti economici e, se insufficienti, sarà portato a detrazione sulla cauzione definitiva, che dovrà essere prontamente ricostituita nel valore iniziale senza bisogno di alcuna diffida.

L'Amministrazione contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui il concessionario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nelle misure riportate .

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Sono fatte salve le ragioni del concessionario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all'Amministrazione.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte del concessionario nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati al concessionario anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il concessionario può sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, l'Amministrazione risolve di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e colpa del concessionario che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Il Comune di Livorno può dichiarare risolta la concessione al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 190, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre la risoluzione della concessione può essere chiesta, ai sensi dell'art 1453 e ss del codice civile, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali.

Costituiscono inadempimento che potrà dar luogo a risoluzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- applicazione nell'anno solare delle penali per un importo complessivo pari al 10% del contratto;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- cessione totale o parziale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato;
- mancanza della copertura assicurativa di cui al presente schema di contratto;
- venir meno di anche uno solo dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023
- mancato pagamento dell'aggio entro i termini stabiliti dal presente capitolato
- esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri.
- inosservanza prescrizioni contenute nel “Protocollo di intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di Livorno” sottoscritto dal Comune di Livorno e le Confederazioni Sindacali CGIL – CISL -UIL in data 25/11/2021 allegato alla documentazione di gara.
- applicazione nell'anno solare di n. 4 penali per inadempimento nell'applicazione delle leggi in materia di lavoro, salute, sicurezza nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

Al verificarsi di tali eventi l'Amministrazione comunica al concessionario che intende valersi della presente clausola risolutiva.

L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nell'ipotesi di risoluzione della presente convenzione, il Comune di Livorno procederà ad interpellare le imprese presenti in graduatoria secondo il loro ordine, al fine di stipulare nuovo contratto di concessione alle condizioni previste dal capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara, con addebito all'originario concessionario di ogni conseguente spesa o danno.

Qualora nessuna delle imprese presenti in graduatoria sia disponibile, l'Amministrazione comunale procede con l'indizione di nuova gara, con addebito all'originario concessionario di ogni conseguente spesa o danno.

In ogni caso, quest'ultimo è tenuto, pur in presenza di una risoluzione contrattuale, a svolgere i servizi affidati fino alla data di subentro di altro soggetto come sopra individuato.

Ai sensi dell'art 190, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in caso di risoluzione per inadempimento del concessionario, l'indennizzo spettante al concedente, fermo restando il risarcimento del danno ulteriore, sarà pari all'importo annuale dell'aggio, di cui all'articolo 3 del presente contratto, relativo all'anno (solare) successivo a quello di risoluzione (commisurato all'ultimo aggio corrisposto).

In caso di risoluzione per inadempimento dell'Ente concedente, l'indennizzo dovuto al concessionario sarà pari al 10% dell'utile presunto derivante dalla gestione del servizio per il tempo residuo della concessione.

Art. 22 RECESSO

Qualora l'ente concedente receda dal contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, spetta al Concessionario quanto previsto all'art. 190 del D.Lgs. 36/2023 comma 4, lettera a) e b). L'indennizzo a titolo di mancato guadagno di cui all'art.190 del D.Lgs. 36/2023 comma 4, lettera c) sarà pari al 2 % degli utili previsti dal piano economico finanziario per gli anni mancanti alla scadenza della concessione.

Nella suddetta ipotesi, l'efficacia del recesso della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Comune di Livorno esclusivamente delle somme di cui al precedente comma. Il concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. Il Concessionario è comunque vincolato agli obblighi di pagamento del canone periodico per le attività rese fino alla data del recesso.

Fermo restando il divieto del Concessionario di recedere dal contratto, in caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario di cui al precedente art.4, le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 192, comma 4 del D.Lgs. 36/2023. In tal caso al concessionario sono rimborsati gli importi previsti dalla suddetta norma.

Art. 23 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione dell'azienda, il concessionario si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il soggetto subentrante dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del contratto e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Amministrazione.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 120 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui agli artt. 120 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 6 dell'Allegato II.14 al medesimo decreto legislativo.

Art. 24 OBBLIGO DI INFORMAZIONE E TRASPARENZA

Il concessionario svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna, altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente.

Art. 25 CONTROVERSIE

Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria sarà esclusivamente quello di Livorno. Per gli aspetti pubblicistici e per le controversie demandate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

Art. 26 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa rinvio a tutte le disposizioni di Legge che disciplinano la materia e al Capitolato Speciale Prestazionale, alla determina a contrarre e documenti di gara nonché alle altre norme vigenti in materia.

Art. 27 DOMICILIO

Ai fini del presente atto il concessionario elegge speciale domicilio in Livorno, presso la Casa Comunale.

Art.28 PRIVACY

Il Comune di Livorno si impegna a trattare i dati personali contenuti nel presente atto secondo le disposizioni normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. A tal fine è stata consegnata, firmata dal concessionario ed è conservata agli atti del fascicolo, l'informativa relativa al trattamento dei dati conferiti.

Art. 29 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese della presente convenzione e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, ivi comprese le eventuali variazioni in corso di esecuzione, sono a totale carico della concessionaria, che accetta di sostenerle.

Art. 30 MODALITA' ELETTRONICA ED IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione, stipulata mediante scrittura privata, viene perfezionata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, primo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2023 , n°36.

L'originale della presente convenzione verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo le norme vigenti in materia.

Il presente contratto è registrabile in termine fisso ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 131/1986

L'imposta di bollo viene assolta con modalità esclusivamente telematiche utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi».

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

- 1. capitolato prestazionale*
- 2. matrice dei rischi*
- 3. Indicatori di qualità*
- 4. relazione tecnico illustrativa*
- 5. definizione obblighi del responsabile per il trattamento dei dati personali*
- 6. documento contenente l'indicazione del numero delle persone già impiegate nella conduzione del servizio, il relativo contratto di lavoro, il loro livello e il loro inquadramento*
- 7. condizioni generali di abbonamento*

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 8bff11e5a6ec3089eae5520d19ec021c610cf45ccc15489c1e8ca1cace1f1e5e

Firme digitali presenti nel documento originale

BARBARA CACELLI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.7625/2025

Data: 29/09/2025

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI: APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (CPV 98371110-8 - CUI S00104330493202400009) ED AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=ad084e5703910887_p7m&auth=1

ID: ad084e5703910887